



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo "S. Giovanni Bosco - Battisti - Ferraris" Bisceglie (BT)

Plesso "Paola BELSITO" - Scuola dell'infanzia C.M. BTAA8AP01P Via degli Aragonesi, 76011 Bisceglie (BT) tel. 0803955752 -- **Plesso "CARRARA GIOIA"** - Scuola dell'infanzia C.M. BTAA8AP02Q - Piazza D'Acquisto 2, 76011 Bisceglie (BT) tel. 0803928226 -- **Plesso "Angela DI BARI"** - Scuola dell'infanzia C.M. BTAA8AP03R - Via G. Di Vittorio 100, 76011 Bisceglie (BT) tel. 0803927110 -- **Plesso "Angela DI BARI"** - 3 CD Bisceglie - Scuola Primaria - C.M. BTEE8AP01X - Via G. Di Vittorio 98, 76011 Bisceglie (BT) tel. 0803927110 -- **Plesso "V. AMANDO VESCOVO"** - 3 CD Bisceglie - Scuola Primaria - C.M. BTEE8AP021 Via Amando Vescovo 2, 76011 Bisceglie (BT) tel. 0803955752. **Plesso "BATTISTI - FERRARIS"** - Scuola Secondaria di I grado - C.M. BTMM8AP01V - Via Pozzo marrone 84 76011 Bisceglie (BT) tel. 0803924427 e-mail: BTIC8AP00T@istruzione.it e-mail PEC: BTIC8AP00T@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto: <https://www.btic8ap00t.edu.it/> - Albo Online <https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC29434> Amministrazione trasparente <https://trasparenza-pa.net/?codcli=SC29434> Codice Meccanografico: **BTIC8AP00T**- Codice Fiscale: **92081870724** - Codice IPA: **WBOK9VCY** Codice Univoco AOO: **A66ZJNM**



Circolare 158



ISTITUTO COMPrensIVO STATALE - S.G BOSCO-BATTISTI-FERRAR-BISCEGLIE
Prot. 0003238 del 05/04/2025
I-1 (Uscita)

A:
Docenti
Personale ATA
Sito WEB di Istituto
Amministrazione trasparente

Formazione del personale scolastico Valutazione di base e progetto di vita individuale persone con disabilità

Il 5 aprile 2025 entra in vigore il DPCM 30/2025 del 14 gennaio

Regolamento attuativo dell'articolo 32 del Dlgs 62/2024 del 3 maggio concernente le iniziative formative di carattere nazionale



Il **Dlgs 62/2024 del 3 maggio** rappresenta un passo importante e significativo per rendere realmente inclusivi sia il sistema scolastico che le scuole che lo articolano. E' necessario precisare, puntualizzare e centrarsi **sulle esigenze individuali degli studenti con disabilità. Le scuole sono chiamate ad adeguarsi a queste innovazioni, adottando pratiche e linguaggi che favoriscano l'integrazione e il rispetto delle diversità.** Di questo lo scrivente e l'Istituto Comprensivo "S. Giovanni Bosco - Battisti - Ferraris" Bisceglie (BT) hanno già dato conto **nell'ATTO di INDIRIZZO sull'INCLUSIONE.**

Le INNOVAZIONI sono diverse e di peso:

- **Ridefinizione LINGUISTICA e CONCETTUALE del Disabile come PERSONA con DISABILITA'**; si evidenzia il carattere di PERSONA
 - quando nella scuola si tratta di ciò che prima veniva chiamato semplicisticamente "DISABILE" bisogna imparare a pensarlo e parlarne (nel PEI, nelle riunioni collegiali quali i GLO, nella interlocuzione quotidiana) come un soggetto dotato di IDENTITA', DIGNITA', DIRITTI, RESPONSABILITA' BISOGNI e DESIDERI e non come il mero terminale di misure di sostegno anonimo. Bisogna parlarne e pensarlo come soggetto con cui va negoziata la partecipazione sociale (e scolastica) affinché possa assumere pienamente un RUOLO sociale ma anche giuridico; bisogna pensarlo e parlarne come una UNICITA' INDIVIDUALE e non come il rappresentante di una TIPOLOGIA, come un uomo e una donna con un valore intrinseco, con una forma di capacità di agire e decidere ma non sminuire in rapporto alla capacità di agire e decidere dei cosiddetti normotipi. Prima al cosiddetto "DISABILE" non veniva riconosciuta la qualità di "PERSONA" e la società e soprattutto la scuola utilizzavano questo termine e questo concetto come un DISPOSITIVO di ESCLUSIONE, intesa come esclusione da servizi, diritti, cura e protezione. Ora non è più così.
 - Come è noto, parlare significa agire e parlare correttamente significa agire correttamente. Già dal 30 giugno 2024 bisogna in ambito scolastico bisogna usare la TERMINOLOGIA CORRETTA, autocorreggendosi e correggendo chi non la usa: non è una insopportabile ideologia WOKE ma è la sostanza delle cose, avallata dalla legge italiana. L' Istituto Comprensivo "S. Giovanni Bosco - Battisti - Ferraris" Bisceglie (BT) nato il 1 settembre 2024 ha adottato subito questo impegno e adempimento: il termine "handicap" è sostituito con "condizione di disabilità" in tutti i documenti ufficiali e nelle comunicazioni scolastiche; le espressioni come "persona handicappata" o "disabile" sono sostituite da "persona con disabilità", promuovendo un linguaggio più rispettoso e inclusivo.
- **Ridefinizione della Disabilità come CONDIZIONE** e non come ESSENZIALIZZAZIONE e ONTOLOGIA: questo è rilevante in quanto le DURATURE compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali definiscono le loro conseguenze non in assoluto ma nella qualità della

RELAZIONE con gli altri (docenti, compagni di classe, personale amministrativo, gli stessi genitori) e nella RELAZIONE con le barriere di diversa natura che anche nella scuola possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri.

- ❑ Introduzione della **VALUTAZIONE di BASE** in relazione ai **LIVELLI di SOSTEGNO**: l'ACCERTAMENTO della condizione di disabilità, applicabile anche ai minori è ora un processo SCIENTIFICO e RIGOROSAMENTE PROCEDURALIZZATO e non approssimativo. Prima tutti ne parlavano senza cognizione: si è assistito in questi anni sia a valutazioni sbagliate o sommarie di insegnanti che spingevano o sottovalutavano per il riconoscimento del sostegno in considerazione della difficoltà della presa di cura in classe, sia di famiglie che volevano usare il riconoscimento del sostegno perché lo associavano a elusione degli obblighi di apprendimento o, all'opposto, lo occultavano intimoriti dal potere di LABELING ossia impauriti che potesse essere un marchio indelebile negativo per il progetto di vita del proprio figlio o figlia. Con la VALUTAZIONE di BASE condotta in modo rigoroso si riesce a determinare senza ambiguità l'esatto LIVELLO di SOSTEGNO: lieve, medio, elevato o molto elevato. Questo determina direttamente le RISORSE sottraendole alle opinioni più disparate; tra le RISORSE più importanti vi sono quelle ORGANIZZATIVE: quale docente di sostegno (esperienza, competenza, formazione, reclutamento recente o meno) deve essere assegnato ad un caso di **alunno/a-persona-in-condizione-di-DISABILITA'**; quali strategie educative deve adottare la scuola; come deve DOCUMENTARE per confermare che la VALUTAZIONE di BASE era corretta e consequenziale.
- ❑ Semplificazione delle Procedure: **il CERTIFICATO che attesta la condizione di disabilità sostituisce diverse certificazioni precedenti, semplificando l'accesso alle prestazioni e ai supporti scolastici**. Questo facilita l'interazione tra famiglie, scuole e istituzioni, rendendo più efficiente l'attivazione dei servizi necessari per l'inclusione scolastica.
- ❑ Formalizzazione dell'**ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE (Reasonable Accomodation)** che rappresenta l'insieme complesso e rimodellabile delle MISURE migliori e possibile adottate e gli ADATTAMENTI migliori e possibili necessari per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali. Sono adattamenti personalizzati che non obbligano però la scuola a forzare eccessivamente a fare quello che non può fare, a stravolgere le sue risorse in modo sproporzionato, ma che rappresentano percorsi praticabili verso gli obiettivi di uguaglianza e piena partecipazione sopra citati: ulteriorizzazione di risorse umane con gli assistenti alla comunicazione, docenti preparati in CAA comunicazione aumentativa alternativa, posizione più agevole delle aule, pluralità degli ambienti per gli alunni-persone-con disabilità, banchi ergonomici adattabili, supporti, segnaletiche adeguate, adattamento focalizzato per gli alunni-persone-con disabilità delle prove di evacuazione, programmazione e preparazione dei viaggi di istruzione per l'inclusione, flessibilizzazione degli orari di lezione con possibili riduzioni del tempo-scuola ed altro studiato e realizzato ad hoc a partire dal bisogno.
- ❑ **PROGETTO di VITA INDIVIDUALE PERSONALIZZATO e PARTECIPATO** finalizzato a garantire l'AUTODETERMINAZIONE di ciascun **alunno/a-persona-in-condizione-di-DISABILITA'** rispettando non solo le esigenze materiali **ma anche quelle EMOTIVE ed IMMAGINARIE quali i loro DESIDERI, ASPETTATIVE, SCELTE senza pregiudizi e stereotipi che NON possono permettersi sulla base di una idea di darwinismo sociale**. Il progetto - a cui l'azione scolastica deve fare costante riferimento - deve coinvolgere attivamente l'**alunno/a-persona-in-condizione-di-DISABILITA'** collegando gli aspetti educativi a quelli sociali e lavorativi in una logica del saper affrontare adeguatamente il "DOPO DI NOI" della Legge 112/2016: a scuola deve iniziare il FUTURO dell'**alunno/a-persona-in-condizione-di-DISABILITA'** che non deve pensarsi assistito solo all'interno di istituzioni rigide, deve vedere la continuità della tutela esistenziale, la continuità della cura, della qualità di vita.

Oggi 5 aprile 2025 entra in vigore il **DPCM 30/2025 del 14 gennaio Regolamento attuativo dell' articolo 32 del Dlgs 62/2024 del 3 maggio** concernente le **iniziative formative di carattere nazionale** e il trasferimento delle risorse alle Regioni per la formazione, anche a carattere territoriale, dei soggetti coinvolti nei procedimenti di

- ❑ valutazione di base
- ❑ valutazione multidimensionale
- ❑ elaborazione dei progetti di vita individuali.

Il **Dlgs 62/2024** definisce

- ❑ la condizione di disabilità
- ❑ la valutazione di base
- ❑ l'accomodamento ragionevole
- ❑ la valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

Nello specifico, l'articolo 32 del suddetto decreto - al quale il regolamento dà attuazione - riguarda **le misure di formazione** ed è finalizzato a garantirne una **integrata per tutti i soggetti coinvolti nella valutazione di base** nonché per quelli delle unità di valutazione multidimensionale. Le attività sono rivolte **anche agli operatori dei servizi pubblici scolastici**, della formazione superiore, dei servizi sociali, sanitari e lavorativi.

L'articolo 32 del Dlgs 62/2024 del 3 maggio definisce: 1) **le iniziative formative di carattere nazionale** congiunte, rivolte sia alla fase della valutazione di base sia al personale delle unità di valutazione multidimensionale, dei servizi pubblici e del terzo settore; 2) il trasferimento di risorse alle Regioni per consentire la **realizzazione di percorsi formativi a livello territoriale**, subordinatamente alla predisposizione di un piano e alla relativa attività di monitoraggio: sono stati stanziati **30 milioni di euro per l'anno 2025**.

Il personale scolastico è individuato, al pari degli operatori sociali, sanitari e degli enti del Terzo settore, tra i destinatari della formazione integrata anche a carattere territoriale alla quale provvedono le Regioni. Il **coinvolgimento della scuola nei processi di valutazione multidimensionale e nella progettazione del percorso individuale** costituisce un elemento centrale per la costruzione di un modello inclusivo, in coerenza con i principi della **Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità** e con il **modello bio-psico-sociale dell'ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute)**.

Da oggi si **chiede al personale scolastico di formarsi per rafforzare le competenze in materia di inclusione** - a partire dai CAMBIAMENTI LINGUISTICI, CONSETTUALI, PRATICI sopra detti. La formazione - a cui si verrà chiamati e mobilitati e a cui bisogna rispondere - deve arricchirsi anche delle modalità adeguate ai tempi: **attivare RETI tra istituzioni, usare le PIATTAFORME DIGITALI**. I docenti e il personale scolastico deve diventare AGENTE di INCLUSIONE non solo dentro la sfera autoreferenziale della scuola ma anche nel sociale, promuovendo una **cultura del progetto di vita fondata sulla personalizzazione degli interventi educativi e sulla corresponsabilità educativa tra scuola, famiglia e servizi territoriali**. I contenuti formativi riguarderanno:

- ❑ approfondimenti del quadro normativo
- ❑ pratiche operative per l'integrazione scolastica e sociale
- ❑ strumenti e metodologie per la valutazione multidimensionale e l'elaborazione del progetto di vita
- ❑ criteri per individuare il profilo di funzionamento, **aspetto particolarmente rilevante per le istituzioni scolastiche**.

Un gruppo di coordinamento del Ministero dell'istruzione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di altri soggetti istituzionali, **curerà il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia della formazione**.

Il fine ultimo è arrivare alla piena applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 66/2017 e s.m.i., ovvero alla predisposizione da parte delle ASL dei profili di funzionamento e **al conseguente utilizzo da parte delle scuole degli allegati C e C1 collegati alle Linee guida per la redazione dei nuovi modelli di PEI**.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

- a) «condizione di disabilità»:** una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri;
- b) «persona con disabilità»:** persona definita dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto;
- c) «ICF»:** Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute - International Classification of Functioning Disability and Health (ICF), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità conformemente agli articoli 21, lettera b), e 22 del Protocollo concernente la costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità, stipulato a New York il 22 luglio 1946, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 marzo 1947, n. 1068;
- d) «ICD»:** Classificazione internazionale delle malattie - International Classification of Diseases (ICD), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità conformemente agli articoli 21, lettera b), e 22 del Protocollo concernente la costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità, stipulato a New York il 22 luglio 1946, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 marzo 1947, n. 1068;
- e) «duratura compromissione»:** compromissione derivante da qualsiasi perdita, limitazione o anomalia a carico di strutture o di funzioni corporee, come classificate dalla ICF, che persiste nel tempo o per la quale è possibile una regressione o attenuazione solo nel lungo periodo;
- f) «profilo di funzionamento»:** descrizione dello stato di salute di una persona attraverso la codificazione delle funzioni e strutture corporee, delle attività e della partecipazione secondo la ICF tenendo conto della ICD, quale variabile evolutiva correlata all'età, alla condizione di salute, ai fattori personali e ai determinanti di contesto, che può ricomprendere anche il profilo di funzionamento ai fini scolastici;
- g) «WHODAS»:** WHO Disability Assessment Schedule, questionario di valutazione basato sull'ICF che misura la salute e la condizione di disabilità;
- h) «sostegni»:** i servizi, gli interventi, le prestazioni e i benefici individuati a conclusione dell'accertamento della condizione di disabilità e nel progetto di vita per migliorare le capacità della persona e la sua inclusione, nonché per contrastare la restrizione nella sua partecipazione sociale, graduati in «sostegno» e «sostegno intensivo», in ragione della frequenza, della durata e della continuità del sostegno;
- i) «piano di intervento»:** documento di pianificazione e di coordinamento dei sostegni individuali relativi ad un'area di intervento;
- l) «valutazione di base»:** procedimento volto ad ACCERTARE, attraverso l'utilizzo delle classificazioni ICD e ICF e dei correlati strumenti tecnici operativi di valutazione, la condizione di disabilità ai fini dell'accesso al sostegno, lieve o medio, o al sostegno intensivo, elevato o molto elevato;
- m) «valutazione multidimensionale»:** procedimento volto a delineare con la persona con disabilità il suo profilo di funzionamento all'interno dei suoi contesti di vita, anche rispetto agli ostacoli e ai facilitatori in essi presenti, e a definire, anche in base ai suoi desideri e alle sue aspettative e preferenze, gli obiettivi a cui deve essere diretto il progetto di vita;
- n) «progetto di vita»:** progetto individuale, personalizzato e partecipato della persona con disabilità che, partendo dai suoi desideri e dalle sue aspettative e preferenze, è diretto ad individuare, in una visione esistenziale unitaria, i sostegni, formali e informali, per consentire alla persona stessa di migliorare la qualità della propria vita, di sviluppare tutte le sue potenzialità, di poter scegliere i contesti di vita e partecipare in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri;
- o) «domini della qualità di vita»:** ambiti o dimensioni rilevanti nella vita di una persona con disabilità valutabili con appropriati indicatori;
- p) «budget di progetto»:** insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali, da destinare al progetto di vita.

Art. 3 Modifiche all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104

1. All'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti da seguenti:

«1. È **persona con disabilità** chi presenta **durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali** che, in **interazione con barriere** di diversa natura, possono **ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza** con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.

2. La persona con disabilità **ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore** in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, **anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua** e alla efficacia delle terapie. **La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.**

3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario **un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione**, il **sostegno è intensivo** e determina **priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.**»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Persona con disabilità avente diritto ai sostegni».

Art. 4 Terminologia in materia di disabilità

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) la parola: «**handicap**», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: **«condizione di disabilità»;**

b) le parole: «**persona handicappata**», «**portatore di handicap**», «**persona affetta da disabilità**», «**disabile**» e «**diversamente abile**», **ovunque ricorrono** sono sostituite dalle seguenti: **«persona con disabilità»;**

c) le parole: «**con connotazione di gravità**» e «**in situazione di gravità**», ove ricorrono e sono riferite alle persone indicate alla lettera b) sono sostituite dalle seguenti: **«con necessità di sostegno elevato o molto elevato»;**

d) le parole: «**disabile grave**», ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: **«persona con necessità di sostegno intensivo».**